

Sent. n. 13445/20

R.G. n. 39889/2019

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA
SEZIONE VI^

Il Giudice di Pace Dott. _____ ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 39889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 27 febbraio 2020 e vertente

FRA

_____, elettivamente domiciliata in Roma, via Val Varaita n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Dalila Loiacono che la rappresenta e difende giusta delega posta in calce all'atto di citazione in opposizione

ATTORE OPPONENTE

E

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 e rappresentato e difeso dal funzionario delegato

CONVENUTA OPPOSTA

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v.le dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. .

CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti costituite concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia le parti convenute tutte per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) sospendersi l'efficacia dell'atto impugnato (preavviso di fermo amministrativo n. 0978020201800020158000); b) nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità del preavviso di fermo amministrativo opposto, essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata; c) vinte le spese e competenze di lite.

Si procedeva alla trattazione della causa ed il Giudice in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti all'udienza del 29 gennaio 2020 all'esito della discussione tratteneva il fascicolo per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza del potere di giurisdicare da parte dell'odierno giudicante, dal momento che il preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un autoveicolo) emesso dal concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione ma l'esecuzione non è ancora iniziata, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso può ragionevolmente realizzarsi dinanzi al Giudice di Pace attesa la natura strettamente cautelare del provvedimento impugnato, assunto confortato dal regolamento di competenza definito dalla S.C. sezione VI con Ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21914 (conforme Cass. SS.UU. 15354/15).

La domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile e fondata.

In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, - quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione- . (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277).

Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art. 615 c.p.c. .

In tema, il Cons. di Stato, Sez. V, con sentenza 13.9.2005, n. 4689, ha sancito che: "La cognizione delle controversie relative al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, disposto dall'incaricato della riscossione di crediti tributari, si sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia a quella costitutiva di legittimità sia a quella esclusiva, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario".

Inoltre, il Supremo Collegio ha stabilito che: "La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d'imposta si realizza innanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi". (Cfr. Cass. SS.UU. Ord. 31.1.2006 n. 2053).

Atteso quanto precede, interpretando le suddette pronunce non può non riconoscersi la possibilità di impugnare il preavviso di fermo amministrativo quale primo atto esecutivo precedente all'effettivo inizio della procedura esecutiva, con le forme proprie di cui all'art. 615 1° comma c.p.c..

Nel merito, si rileva la prescrizione del diritto ad esigere, dal momento che le parti opposte non hanno fornito alcuna prova in ordine alla corretta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'opposto preavviso di fermo.

Per quanto concerne l'"obbligo" di iscrizione a ruolo costantemente invocato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE a supporto della domanda di compensazione delle spese di giudizio nei propri confronti, si evidenzia che tale assunto (estraneità dell'agente di riscossione al principio della soccombenza) è comunque smentito dalla legge, più precisamente dall'art. 6 della L. 241/1990 che obbliga il responsabile del procedimento - che svolga dietro compenso la propria attività per l'adempimento di funzioni amministrative espressamente ed inderogabilmente attribuitegli dalla legge - a verificare d'ufficio ciò che la legge gli impone, al fine di evitare l'invio di provvedimenti illegittimi come nel caso di specie, e/o comunque di iscrivere *sine titulo* a ruolo provvedimenti di qualsivoglia natura. L'art. 6 della citata norma testualmente recita che "il responsabile del procedimento: valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento". Dunque, sia l'ente impositore che l'agente per la riscossione avrebbero dovuto svolgere, a monte, un accertamento volto ad evitare l'illegittima emissione del provvedimento impugnato, a verificarne l'esistenza di precedenti impugnazioni e/o sospensioni e, soprattutto, ad accertarne d'ufficio l'insussistenza della pretesa per carenza dei presupposti formali e sostanziali; in particolare detti obblighi gravano sulla società incaricata della riscossione, al momento dell'iscrizione del provvedimento.

Alla luce di quanto esposto va dichiarata la nullità del fermo amministrativo opposto e la decadenza delle parti convenute di far valere la propria pretesa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in solido tra ROMA CAPITALE e la AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di RISCOSSIONE S.p.A., in ossequio al principio di diritto enunciato da Cass. 17502/2016 secondo il quale deve confermarsi l'orientamento già ribadito più volte e da ultimo esplicitato nella sentenza numero 8496/2016 in forza del quale è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore, ma tale circostanza, tuttavia, rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige esclusivamente il principio di causalità. Di conseguenza la condanna in solido è giustificata

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando accoglie l'opposizione ed annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020201800020158000 e tutti i provvedimenti sottesi, dichiarandoli per l'effetto improduttivi di qualsivoglia effetto giuridico.

Condanna infine le parti convenute in solido tra loro (Cass. 4574/2015; 17276/2015; 8496/2016; 17502/2016; 7437/2017; 09649/17; ordinanza 3105/2017; ordinanza 08/10/2018 n. 24678/2018) al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 43,00 per spese ed Euro 700,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge.

Così deciso in Roma, 5.8.2020

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 6 AGO 2020
IL CANCELLIERE
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa